

# Comune di PONTE DI PIAVE

## Provincia di TREVISO

### Proposta di Consiglio

Proposta Nr. <b>34</b> del reg. <b>Registro</b> <b>delibere di</b> <b>consiglio 2022</b> data <b>05/07/2022</b>	oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 49 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (D.LGS. 259/03 S.M.I.) PER INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN DEROGA AL PIANO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA RADIO MOBILE
---	--

**Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO - ERP**  
**Settore: AREA TECNICA - DEMOGRAFICA34**  
**Istruttore: TONEL FEDERICO**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 30/11/2009 approvava il piano territoriale di localizzazione di stazioni radio base per la telefonia radio mobile;

**Vista** l'istanza in data 06/06/2022 prot. n. 8318, della ditta Iliad Italia Spa con la quale ha presentato al Comune di Ponte di Piave un'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 259/03 relativa ad una nuova installazione della Stazione Radio Base in deroga al predetto piano, e più precisamente in via San Romano all'altezza del civico 126, sull'immobile individuato al foglio 5 mappa 80 del catasto terreni;

**Preso atto che:**

- in data 25/07/2016, Iliad ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli articoli 25 e 27 D.Lgs. 259/2003, l'Autorizzazione Generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in qualità di MNO – Mobile Network Operator;
- in forza della suddetta Autorizzazione Generale, Iliad è autorizzata a progettare, costruire, gestire e modificare una propria rete radiomobile nel rispetto degli obblighi normativi applicabili;

**Considerato che:**

- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede procedure agevolate e accelerate per la installazione delle infrastrutture e degli impianti di telefonia, che assimila alle

“opere di urbanizzazione primaria” (art. 43) e qualifica come opere aventi “carattere di pubblica utilità”(art. 51);

– in particolare, l’art. 44 D.lgs. 259/2003 dispone che: “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo [...] si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”;

– in assenza dell’autorizzazione a installare la Stazione Radio Base in oggetto, Iliad non è in grado di assicurare la copertura radiomobile dell’area in questione;

– l’impossibilità assoluta per Iliad di garantire la copertura radiomobile dell’area in questione confligge con l’interesse di Iliad a garantire la copertura in ragione della propria Autorizzazione Generale ad operare in qualità di MNO, ma anche con un suo preciso dovere giuridico, derivante dagli obblighi di copertura imposti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel provvedimento del 4 novembre 2016 con il quale è stato autorizzato il trasferimento da WindTre S.p.A. a Iliad dei diritti d’uso delle frequenze 900, 1800, 2100, 2600 MHz;

– nel caso di Iliad, l’installazione di una Stazione Radio Base nell’area in questione appare tanto più necessaria in considerazione della sua qualità di operatore nuovo entrante che, quindi, al fine di poter competere in maniera efficace e duratura con gli altri operatori di rete mobile, ha l’esigenza di effettuare una rapida copertura del territorio per fornire il proprio servizio di telefonia mobile agli utenti finali;

– com’è noto, le infrastrutture di comunicazione elettronica sono preordinate all’erogazione di un servizio pubblico che, come tale, non è suscettibile di subire ingiustificate restrizioni;

#### **Considerato altresì che:**

– le caratteristiche peculiari delle Stazioni Radio Base impongono una valutazione separata e distinta, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture di radiocomunicazione, escludendosi la legittimità dell’applicazione di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio;

– il legislatore ha espressamente previsto che le norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (inclusi gli artt. 43 e ss. applicabili alle stazioni radio base) sono da intendersi come derogatorie rispetto ai vincoli previsti dal Codice della Strada, inclusi quelli che stabiliscono distanze minime dalle strade;

– l’art. 231, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), infatti, sancisce che “in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

– l’inapplicabilità al caso di specie dei limiti distanziali stabiliti dal Codice della Strada anche alle stazioni radio base è una diretta conseguenza del fatto che queste ultime:

- rappresentano opere di urbanizzazione primaria che, in quanto tali, sono compatibili con qualsiasi area del territorio (ex multis, Cons. St., Sez. VI, 1– agosto 2017, n. 3853);

- non sono assimilabili alle ordinarie costruzioni edilizie: “secondo il consolidato orientamento pretorio, non è possibile assimilare gli impianti per telecomunicazioni alle normali costruzioni edilizie: si tratta infatti di strutture che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, ma non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura”;

**Ritenuto inoltre che:**

– la Corte Costituzionale ha riconosciuto che il citato articolo 54 è “espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme” e che, in difetto di tale principio, ogni Ente “potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti” (sentenza n. 336/2005);

– l’art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, è stato, a sua volta, integrato dall’art. 8-bis, comma 1, lettera c), d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, e, nella versione cos• modificata, recita testualmente: “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1– agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”;

– la redazione della valutazione strategica ambientale (VAS) ovvero la documentazione attestante la “Verifica di non assoggettabilità a VAS” e la documentazione a dimostrazione del rispetto del piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D. lgs. N. 152/2006, non sono rientrano tra i documenti previsti dall’All. 13 Modello A del D. Lgs. n. 259/2003;

– è inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento disciplinato dall’art. 44 e 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto

che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa;

**Richiamato inoltre che:**

– recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’espletamento della sua “attività di segnalazione e consultiva” ha pubblicato, sul bollettino n. 49 del 31 dicembre 2018, il documento “AS1551 - Ostacoli nell’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G”, avente ad oggetto, tra l’altro, gli ostacoli posti dagli enti locali all’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless accesso;

– in particolare, l’Autorità Antitrust: a) ha annoverato tra tali ostacoli la prassi degli enti locali i quali “stabiliscono procedure amministrative di autorizzazione all’installazione degli impianti difformi rispetto a quanto previsto dal quadro normativo statale”; b) ha ritenuto che “tali ostacoli restringono ingiustificatamente la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e rischiano di determinare ricadute negative rilevanti sui livelli di servizio erogati ai consumatori e alle imprese, nonchè sulla competitività dell’Italia nei confronti di altri Paesi”;

**Considerato che** l’art 5 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di localizzazione di stazioni radio base per la telefonia radio mobile sopra richiamato non impedisce la nuova installazione, ma prevede all’art. 4 che vengano elaborate tavole riportanti il diverso impatto elettromagnetico;

**Visto che** con nota prot. n. 0055023 del 15/06/2022, l’ARPA ha rilasciato il parere radioprotezionistico ambientale favorevole;

**Vista** la L.R. 27/06/1985, n. 61 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera b);

**Visto** il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile dell’Area Tecnica demografica ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

- 1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - di approvare il progetto allegato all'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 259/03 prot. n. 8318 del 06/06/2022, in atti presso all'ufficio competente in formato digitale, presentato dalla ditta Iliad Italia Spa di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 259/03 relativa ad una nuova installazione della Stazione Radio Base in deroga al piano piano territoriale di localizzazione di stazioni radio base per la telefonia radio mobile approvato in data con delibera n. 55 del 30/11/2009 del Consiglio Comunale e più precisamente in via San Romano all'altezza del civico 126, sull'immobile individuato al foglio 5 mappa 80 del catasto terreni; ;
- 3 - di incaricare il responsabile all'Area degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 4 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 la documentazione relativa al provvedimento oggetto del presente atto è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Ponte Di Piave.

\*\*\*

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.